

Illegittima l'ordinanza di abbattimento di cinghiali per "mandato in bianco" agli agenti deputati alla rimozione degli animali

T.A.R. Liguria, Sez. II 29 giugno 2024, n. 465 - Morbelli, pres.; Goso, est. - Earth (avv. Rizzato) c. Comune di Pigna (n.c.).

Animali - Situazioni di pericolo per la pubblica incolumità cagionate dalla presenza di ungulati selvatici, soprattutto cinghiali, nel centro abitato - Ordinanza di abbattimento di cinghiali - "Mandato in bianco" agli agenti deputati alla rimozione degli animali - Illegittimità dell'ordinanza.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con l'ordinanza sindacale n. 11 del 27 giugno 2023, il Comune di Pigna ha adottato alcune misure intese a prevenire le pretese situazioni di pericolo per la pubblica incolumità cagionate dalla presenza di ungulati selvatici, soprattutto cinghiali, nel centro abitato.

In particolare, il Sindaco ha incaricato *"gli agenti del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale regionale, nonché gli altri soggetti che, in base alla normativa vigente, possano essere coinvolti, di rimuovere gli esemplari di sus scrofa adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi di volta in volta ritenuti più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose"*. La polizia locale è stata incaricata di *"supportare e coadiuvare gli agenti del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale regionale, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le forze di polizia locali e dello Stato"*.

Con ricorso notificato il 17 luglio 2023 e depositato il giorno successivo, l'Associazione ambientalista Earth ha impugnato *in parte* qua l'ordinanza predetta, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) "Eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposti".

L'Amministrazione non ha dimostrato che la presenza dei cinghiali possa costituire fonte di pericolo per la popolazione e non ha svolto alcuna attività istruttoria al riguardo. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in ragione della mancata previsione di un limite temporale di efficacia e del numero massimo di esemplari che possono essere abbattuti. La contestata statuizione sarebbe inutile perché, in assenza di efficaci metodi di contenimento, gli ungulati ripopolano a breve le aree urbane. Posto che il termine "rimozione" utilizzato nell'ordinanza equivale ad "abbattimento", avrebbe dovuto essere valutata la possibilità di azionare metodi ecologici per l'allontanamento degli animali.

II) "Eccesso di potere per genericità della disposizione".

Il generico riferimento ai "metodi ritenuti più efficaci" rimetterebbe al "libero arbitrio" degli agenti di vigilanza venatoria la scelta in merito all'uccisione dei cinghiali.

III) "Errore nell'indicazione del d.m. del 19/4/96".

Trattandosi di una specie di cui è consentito l'allevamento, il cinghiale non sarebbe un animale pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi del rubricato d.m.

Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Pigna.

L'istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta con l'ordinanza n. 219 del 14 agosto 2023.

Alla pubblica udienza del 8 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli scritti difensivi.

Il ricorso è fondato.

Il contestato ordine di rimozione dei cinghiali "urbanizzati" è stato adottato ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale ligure sulla caccia n. 29 del 1994, che attribuisce al sindaco (o al prefetto) il potere di disporre l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica in ambito urbano, *"con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza che, per gli interventi di telenarcosi attuati direttamente, si possono avvalere del supporto farmacologico e della supervisione del servizio veterinario pubblico"*.

Ciò premesso, merita innanzitutto di essere condivisa la censura di carenza di istruttoria sollevata con il primo motivo.

L'impugnata ordinanza, infatti, è stata adottata sul presupposto della ricorrente presenza di cinghiali nel centro abitato, ritenuta cagione di pericolo per la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone, ma non reca alcun elemento atto a dimostrare che tali risultanze siano state acquisite attraverso un'adeguata attività istruttoria: il fenomeno è riferito in modo assertivo e non circostanziato, senza descriverne la frequenza o l'entità né rendere conto di specifici episodi sintomatici del pericolo di un concreto pregiudizio per l'incolumità delle persone.

In secondo luogo, le contestate statuizioni sono illegittime in quanto, come già rilevato con l'ordinanza cautelare, non

indicano il numero massimo di esemplari che potranno essere abbattuti al fine di eradicare i cinghiali dalle zone abitate, risultando potenzialmente idonee a compromettere le esigenze di preservazione della fauna selvatica e, quindi, il rispetto di livelli minimi di protezione ambientale.

Infine, come evidenziato con il secondo motivo di gravame, tali statuizioni sono meritevoli di censura anche perché, oltre a non essere state precedute dalla sperimentazione di metodi di controllo ecologici, si risolvono nel conferimento di una sorta di “mandato in bianco” agli agenti deputati alla rimozione degli animali i quali, in concreto, possono arbitrariamente scegliere se procedere alla cattura ovvero al diretto abbattimento dell'esemplare.

Il contenuto minimo che permette di ritenere il provvedimento conforme ai necessari requisiti di determinatezza esclude l'aprioristica parificazione dei due strumenti, dovendo invece essere stabilito un ordine di priorità che, fatte salve le situazioni di oggettivo pericolo o di impossibilità di ricollocazione degli esemplari catturati (aspetto neppure affrontato nel provvedimento impugnato), privilegi il ricorso a metodi incruenti.

In parte qua, pertanto, l'impugnata ordinanza sindacale n. 11 del 2023 è illegittima e deve essere annullata.

La particolarità della vicenda scrutinata induce, tuttavia, a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla *in parte qua* il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)